

	Comune di Tavazzano con Villavesco codice Ente 11106	C.C.	15	22/05/2017
---	--	------	----	------------

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE ALLA PROVINCIA DI LODI, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, COMMA 88 L. 7/4/2014 N.56 E DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 50/2016

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

L'anno 2017 addì 22 del mese di Maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, ai sensi dell'art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
RUSSO Giuseppe	Sindaco	SI	BARRA Sabato	Consigliere	NO
CORVINI Gianpaolo	Cons_Vice Sindaco	SI	ALTIERI Luigi	Consigliere	SI
BANDERA Bruno	Consigliere	SI	PIETRAFORTE Emilio	Consigliere	SI
BERTONI Marina	Consigliere_Ass	SI	RONCARI Gianfranco	Consigliere	SI
GATTI Giovanni	Consigliere	SI			
GOBBI Alessandra	Consigliere_Ass	SI			
LOSURDO Libera Giulia	Consigliere	SI			
Lucia					
MOZZICATO Mattia	Consigliere	SI			
PIANA Gian Matteo	Consigliere_Ass	SI			

Totale Presenti 12

Totale Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste dall'art.97, comma 4/ A del D. L.vo 18.8.2000 n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di
Tavazzano con Villavesco
codice Ente 11106

C.C.

«Delibe
ra_num
»

«data_sedut
a»

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE ALLA PROVINCIA DI LODI, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, COMMA 88 L. 7/4/2014 N.56 E DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 50/2016

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 1, commi 85 e 88, della Legge n. 56/2014 dispone:

- *“85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: (...) d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali; (...)”;* -
- *“88. La provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.”;*

Visto che, in attuazione dell'art. 1, comma 85, della sopra richiamata Legge n. 56/2014, la Provincia di Lodi ha istituito apposita U.O. denominata “Assistenza Tecnica ai Comuni”, in forza della deliberazione del Presidente n. 51 del 29/12/2014;

Richiamati gli artt. 37 e 38 del D.Lgs n. 50/2016 che disciplinano il nuovo sistema per le acquisizioni di beni, servizi e lavori ed in particolare il ruolo al suo interno delle CUC (Centrali Uniche di Committenza);

Vista la delibera del Presidente della Provincia di Lodi n. 10/2015 seduta n. 6 del 19/02/2015, con la quale, in attuazione dell'art. 1, comma 88. della Legge n. 56/2014 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, istituiva presso l'U.O. “Assistenza Tecnica ai Comuni” la Centrale Unica di Committenza Provinciale (CUCP) svolgente funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) per l'acquisizione di beni servizi e lavori per conto dei Comuni che aderiranno alla Convenzione,

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 18 del 30/04/2015 ad oggetto:” Approvazione della convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 88 L.. 07/04/2014 n. 56 e 33, commi 3 e 3bis, d.lgs 12/04/2006 n. 163”

Considerato che la convenzione in essere approvata con la succitata deliberazione di C.C. 18/2015, necessita, dopo l'entrata in vigore il 19/4/2016 del D.Lgs. n. 50/2016 - Nuovo Codice dei Contratti, di un adeguamento alle nuove norme;

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale di Lodi n. 25 del 22/12/2016 con la quale è stato approvato il nuovo schema di Convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 88 L. 7/4/2014 n. 56 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che il Comune di Tavazzano con Villavesco intende proseguire con l'utilizzo dei servizi offerti dalla CUC Provinciale nelle modalità e nella discrezionalità previste dallo schema di Convenzione allegata alla presente deliberazione;

Ritenuta l'allegata proposta meritevole di approvazione;

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

per le motivazioni espresse in premessa di approvare l'allegata Convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 88 L. 7/4/2014 n. 56 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il responsabile del servizio interessato
Caserini Elisabetta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona sul punto all'ordine del giorno, precisando che viene posta in approvazione una nuova convenzione per la necessità di adeguare il testo convenzionale vigente alle nuove norme introdotte dal D.Lgs. n. 50/2016 - Nuovo Codice dei Contratti e anche per consentire alla CUCP lo svolgimento delle sue funzioni anche per Enti non facenti parte della Provincia di Lodi dietro il versamento di un canone, contrariamente a quanto avviene per gli Enti del territorio per i quali il servizio è gratuito.

"Abbiamo fatto questa scelta", prosegue il Sindaco, "perché la gestione CUCP costituisce un elemento di qualità, operando per un contesto più ampio".

Interviene il Consigliere Emilio Pietraforte precisando che l'argomento era già stato oggetto di discussione nel 2015, in sede di approvazione della deliberazione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi. Conferma che il suo gruppo esprimerà voto favorevole, rammaricandosi del fatto che la Provincia di Lodi, contrariamente a qualche altra Provincia, non abbia provveduto, seppur in assenza di decreti attuativi, a creare una struttura d'area più ampia che fornisca personale specializzato ai Comuni aderenti.

Conclude esprimendo l'auspicio che per il futuro, vengano emanati decreti attuativi per l'istituzione da parte degli Enti di area vasta, di strutture che si assumano la responsabilità del RUP ed anche compiti di progettazione per tutti gli Enti dell'area vasta, potendo così la Provincia fornire il know out, per fare da punto di riferimento con personale specializzato anche per i Comuni del territorio.

Il Sindaco, Presidente, interviene precisando che è opportuno essere prudenti, dato che non sono stati ancora emanati i decreti attuativi e che pensare di interpretare la legge prima dell'emanazione dei decreti è molto pericoloso.

Il Consigliere Pietraforte replica rimarcando l'aspetto positivo che la condivisione del personale avrebbe comportato.

Il Sindaco, Presidente, precisa che verrà apportata una modifica alla convenzione in adeguamento agli eventuali nuovi disposti legislativi. "Oggi", prosegue il Sindaco, "viene attuato l'adeguamento al D.Lgs. n. 50/2016 e l'ampliamento dell'azione della CUCP, anche agli Enti non appartenenti al territorio della Provincia di Lodi".

Interviene il Consigliere Altieri, precisando che il suo Gruppo Consiliare non voterà il punto all'ordine del giorno per diverse ragioni, al di là di quello che la legge prescrive, nella convinzione che talvolta il legislatore è cieco.

In questa legislatura, prosegue il Consigliere, vi è un po' di confusione sui ruoli, in quanto il Sindaco è anche Vice Presidente della Provincia. Aggiunge che non condivide l'affermazione del Consigliere Pietraforte sul fatto che i dipendenti della Provincia abbiano maggiori competenze, in quanto in 10 anni di mandato amministrativo ha potuto conoscere quella dei dipendenti del Comune di Tavazzano che oltre tutto non hanno legami con la politica o non hanno mai espresso pareri in merito.

Il Consigliere conclude ribadendo che il suo Gruppo non condivide questa Convenzione e soprattutto il fatto che qualcuno possa prendere decisioni per conto nostro.

Il Consigliere Pietraforte precisa che non era sua intenzione denigrare i dipendenti del Comune di Tavazzano, ma che intendeva semplicemente dire che la legge stabilisce che la Provincia debba svolgere funzioni di aggregazione e che i dipendenti Provinciali hanno competenze diverse e che, specializzandosi in alcuni settori, possono costituire un valore aggiunto. Aggiunge poi che l'adesione alla CUCP nasce da un preciso obbligo normativo, non potendo più il Comune appaltare autonomamente contratti d'appalto superiori ai € 40.000,00=

Interviene il Sindaco, Presidente, precisando che la legge prescrive in maniera precisa che i Comuni non possono più affidare gli appalti di importo superiore ai 40.000,00 € e che pertanto, anche se non lo si condivide, occorre applicare la legge. "Se si dice no alla Centrale Unica di Committenza di Lodi", prosegue il Sindaco, "occorre trovare un'alternativa". Ribadisce inoltre che la scelta fatta è la migliore in coerenza con i disposti normativi.

Con riferimento a quanto detto dal Consigliere Pietraforte, Il Sindaco precisa che è ovvio che quando si opera in uno scenario più ampio, si ha necessariamente una visione più ampia e che questo dice la legge ed è perfettamente condivisibile.

Interviene il Consigliere Roncari affermando che il confine tra ciò che è condivisibile e meno condivisibile è sottile. Aggiunge che la convenzione con la CUCP prevede anche la possibilità che la CUCP stessa espleti anche gare di importo inferiore ad € 40.000,00=

Precisa anche che i preventivi Regolamenti comunali per l'esecuzione di forniture di beni e servizi e dei lavori in economia, contenevano previsioni troppo estensive quando, al contrario, la legge consentiva l'applicazione delle suddette procedure solo nei casi di urgenza. Precisa poi che anche nei casi consentiti dalla legge di affidamento diretto venivano richiesti più preventivi.

Il Consigliere conclude precisando che un conto è la legge, un altro conto è la scelta di aderire alla CUCP anche per gli appalti di importo inferiore a € 40.000,00=

Il Sindaco, Presidente, afferma che sono sempre stati richiesti preventivi anche al di sotto dei 40.000 € con offerte concorrenti, tranne in casi particolari. Precisa inoltre di condividere la scelta di acquisire più preventivi, anche quando la legge consentirebbe un affidamento diretto, in quanto tale procedura risulta maggiormente garantista e consente di individuare l'offerta migliore anche da un punto di vista economico.

Il Consigliere Roncari preannuncia il voto di astensione del suo gruppo consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, dal responsabile del servizio interessato;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267;

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Con n. 2 astenuti (Luigi Altieri, Gianfranco Roncari) tutti gli altri favorevoli espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la suesposta deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente

CONSIDERATA l'urgenza di che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita:

"3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.";

Con n. 2 astenuti (Luigi Altieri, Gianfranco Roncari) tutti gli altri favorevoli espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 19**

Ufficio Proponente: **U.R.P. - Protocollo - Archivio**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE ALLA PROVINCIA DI LODI, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, COMMA 88 L. 7/4/2014 N.56 E DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 50/2016**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (U.R.P. - Protocollo - Archivio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/05/2017

Il Responsabile di Settore
Elisabetta Caserini



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 19**

Ufficio Proponente: **U.R.P. - Protocollo - Archivio**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE ALLA PROVINCIA DI LODI, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, COMMA 88 L. 7/4/2014 N.56 E DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 50/2016**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (U.R.P. - Protocollo - Archivio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/05/2017

Il Responsabile di Settore
Elisabetta Caserini

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
RUSSO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **28/06/2017** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000);
n° _____ R.P.;

Dalla Residenza comunale, li **28/06/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000);
- Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n° _____, in data _____, (art.127, comma 2, D. L.vo n.267/2000);

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa

Convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 88 L. 07/04/2014 n. 56 e dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016

TRA

La Provincia di Lodi, in forza della deliberazione del Decreto del Presidente Provinciale n. 33 del 01/04/2015;

E

Il Comune di _____ aderente (*anche nel contesto di gestioni associate*) / l'Unione dei Comuni, in forza del verbale della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ di adesione e accettazione trasmessa alla Provincia di Lodi P.E.C. (di seguito, anche, "Parti");

PREMESSO CHE

- il DPCM del 30 giugno 2011 definisce le funzioni della SUA (Stazione Unica Appaltante) prevedendo la possibilità di acquisire i lavori, servizi e forniture facendo ricorso tra le altre possibilità anche alla SUA delle Province;
- ai sensi dell'art. 1, c. 88 L. 07/04/2014 n. 56 la Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- l'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 prevede che:
 - attraverso lo strumento del convenzionamento con la Provincia delle funzioni di stazione appaltante è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale;
 - attraverso una struttura qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permetta altresì di creare condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamento di appalti pubblici;
- tale modello di gestione consente un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- che ciò potrà in prospettiva consentire un modello più avanzato di governance del sistema degli appalti, consistente nella capacità da parte delle amministrazioni di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

La Provincia di Lodi propone di svolgere la funzione di stazione appaltante ai sensi del combinato disposto degli art. 37 e 38 del D.lga 50/2016 per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi per conto dei Comuni o delle Unioni di Comuni che ne facciano richiesta;

Il Comune aderente / l'Unione dei Comuni aderente (di seguito Comune/Unione) e la Provincia di Lodi (di seguito "Provincia"), ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, intendono disciplinare i reciproci rapporti e impegni con la presente Convenzione, allo scopo di regolamentare l'affidamento alla Provincia dell'espletamento delle procedure di gara per l'acquisto di lavori, forniture e servizi e per l'espletamento di altre attività relative all'intero ciclo di realizzazione delle opere pubbliche;

Con le sopra citate deliberazioni il Comune/Unione e la Provincia hanno approvato la presente Convenzione (di seguito "Convenzione").

Tutto ciò premesso, le "Parti", convengono quanto segue:

ART. 1 – Procedure oggetto di affidamento e programmazione

1. Il Comune/Unione affida - ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 - alla Provincia che accetta, l'esercizio della funzione di stazione appaltante per l'espletamento delle procedure di gara che il Comune/Unione comunicherà, tramite P.E.C., contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione annuale sulla base della propria programmazione, indicando anche il periodo in cui le procedure di gara dovranno essere espletate ed eventuali urgenze connesse anche a particolari finanziamenti. La Provincia, con comunicazione effettuata tramite P.E.C. indicherà, **previa concertazione tra le Parti**, il periodo in cui le procedure di gara potranno essere espletate dalla medesima.

2. Sempre previa concertazione tra le Parti, potranno essere aggregate in un'unica gara gli acquisti omogenei di più enti, Provincia compresa, onde conseguire economie di scala.

3. L'affidamento riguarda tutte le fasi della procedura d'appalto fino all'aggiudicazione provvisoria ed alle relative verifiche come meglio precisato all'art. 2, nonché gli adempimenti successivi preordinati alla stipula del contratto d'appalto, previa espressa autorizzazione ad operare per conto del Comune/Unione.

ART. 2 – Attività affidate alla Provincia

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 1 la Provincia svolge le seguenti attività:

- supporta il Comune/Unione nella predisposizione della determina a contrarre;
- pianifica, attraverso un crono programma semestrale la sua attività attraverso il ricevimento del fabbisogno dei Comuni aderenti comunicato con apposita modulistica entro i mesi di maggio e novembre di ogni anno;
- programmazione dei procedimenti di gara effettuata in base alle priorità espresse dai Comuni aderenti e nel caso di sovrapposizioni da accordi tra la CUCP ed i Comuni interessati dando priorità a procedimenti finanziati con fondi Comunitari o sovra comunali con obbligo di avvio della procedura pena la perdita del finanziamento o procedimenti legati;
- quantifica l'importo delle eventuali spese necessarie per lo svolgimento della gara da recepire da parte del Comune nella determina a contrarre;
- chiede il codice identificativo gara (C.I.G.);
- nomina il Responsabile del Procedimento di gara ai sensi della L. 241/90;

- redige e sottoscrive il bando di gara o la lettera d'invito e cura gli adempimenti conseguenti, ivi compresi gli obblighi di pubblicità;
 - nomina la Commissione giudicatrice quando necessaria;
 - verifica il possesso dei requisiti di partecipazione;
 - cura gli adempimenti relativi all'espletamento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione provvisoria compresa la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario provvisoria, e propone al Comune/Unione aderente l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva;
 - invia la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici relativa alla fase dell'aggiudicazione definitiva;
 - supporta, previa espressa richiesta, il Comune/Unione negli adempimenti preordinati alla stipula del contratto;
 - assolve gli obblighi di comunicazione ai concorrenti relativi a tutte le fasi di gara;
2. La Provincia si impegna a pubblicare il bando di gara/spedire la lettera d'invito entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di gara, completa in ogni sua parte, nel caso di gara aggregata di cui all'art. 1, c. 2, il termine di cui sopra sarà concordato con tutti gli enti interessati.

ART. 3 - Attività del Committente

1. Restano a carico del Committente i seguenti adempimenti:

- nomina del responsabile unico del procedimento RUP di cui all'art. 31 del d.lgs 50/2016i;
- in caso di lavori: redazione, approvazione dei diversi livelli di progettazione, verifica e validazione del progetto esecutivo;
- in caso di forniture e servizi: redazione ed approvazione del capitolato speciale d'appalto e di ogni altro documento da porre a base di gara;
- assunzione della determina a contrarre nella quale sono formalmente conferite alla Centrale di Committenza, in tutto o in parte, le attribuzioni di cui al precedente articolo;
- determina di aggiudicazione ;
- comunicazione alla CUCP, a mezzo lettera via pec, dei nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice con l'indicazione della persona designata a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione Giudicatrice;
- invio delle comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle fasi successive all'aggiudicazione definitiva nel caso in cui il CIG. È stato preso dal Comune;
- comunicazione all'aggiudicatario ed agli aventi diritto dell'avvenuta aggiudicazione;
- stipula del contratto d'appalto
- esecuzione del contratto ed eventuale contenzioso relativo all'esecuzione medesima.

2. Il RUP interagisce con gli uffici della Provincia per tutto quanto si renda necessario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- scelta degli operatori economici da invitare nelle procedure senza pubblicazione del bando;
- quesiti tecnici sulla documentazione a base di gara;
- eventuale verifica dell'anomalia delle offerte in contraddittorio.

ART. 4 – Rapporti finanziari e gestione del contenzioso

1. Il Comune /Unione, per lo svolgimento delle funzioni affidate alla Provincia ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente Convenzione, dovrà corrispondere alla medesima:

- in via anticipata, almeno 15 giorni prima dell'avvio della procedura di gara, la somma presuntivamente quantificata per le spese dirette necessarie per lo svolgimento della medesima

(spese di pubblicazione e contributo AVCP ora ANAC, compenso di eventuali componenti esterni della Commissione valutatrice delle offerte, ove prevista); a tal fine nella determina a contrarre dovrà essere assunto il relativo impegno di spesa.

2. Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma, saranno trattate direttamente dal Comune/Unione aderente per il quale la procedura di gara è stata espletata, previa dettagliata relazione scritta a quest'ultimo fornita dalla CUCP.

ART. 4 bis - Costi della Convenzione

Per i servizi offerti dalla CUCP il Comune committente non facente parte del territorio della Provincia di Lodi verserà un canone di Euro 1.000,00 per ogni procedimento affidato alla CUCP per procedimenti di valore inferiore alle soglie di rilievo Comunitario ed Euro 2.000,00 per ogni procedimento di valore superiore alle soglie di rilievo Comunitario a rimborso forfettario delle spese interne sostenute per lo sviluppo della procedura (personale, utenze materiale ecc.).

L'accoglimento di gare di valore inferiore alla soglia Comunitaria sarà comunque oggetto di valutazione da parte della CUCP in considerazione dei carichi di lavoro e della programmazione già in essere al momento della richiesta.

La CUCP non gestirà in ogni caso gare per Comuni non presenti sul territorio Provinciale di valore inferiore ad Euro 40.000,00 per beni e servizi ed a Euro 150.000,00 per i lavori.

Per i Comuni facenti parte del territorio della Provincia di Lodi il servizio è gratuito: sarà tuttavia facoltà della CUCP richiedere, previo accordo sottoscritto con apposito atto, l'erogazione a favore dei dipendenti provinciali assegnati alla CUCP di una quota parte del fondo incentivante previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

La CUCP si riserverà inoltre di accogliere, anche per i Comuni facenti parte della Provincia, gare di importo inferiore ad Euro 40.000,00 per beni e servizi ed Euro 150.000,00 per i lavori solo se compatibili con i carichi di lavoro e la programmazione in essere al momento della richiesta.

ART. 5 – Soccorso istruttorio

Riguardo le procedure previste dall'art. 83 del d.lgs. 50/2016 cosiddetto "soccorso istruttorio" sarà a carico della CUCP la sua attivazione.

La sanzione relativa sarà quindi versata dall'offerente alla CUCP.

ART. 6 – Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni ed entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione;

2. La stessa può essere rinnovata, con le medesime formalità, alla scadenza, per un periodo non superiore a tre anni;

3. Al termine del 1° anno di vigenza della presente Convenzione, le parti potranno apportare ogni eventuale modifica determinata da comprovate esigenze manifestatesi nel periodo predetto;

4. Il Comune potrà recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento previo un preavviso di almeno trenta giorni, e fatte salve le procedure in corso di svolgimento.

ART. 7 – Obblighi di riservatezza

1. Le parti si obbligano a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione.

2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutto il tempo in cui la Convenzione sarà efficace.

3. Le parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente accordo.

ART. 8 – Controversie

1. Le eventuali controversie aventi natura civilistica, riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Lodi

ART. 9 – Disposizioni finali

La Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti, da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.

Lodi,

IL PRESIDENTE
Mauro Soldati

IL SINDACO

Documento informatico con firma digitale (art.24 del D.Lgs 07/03/205 n. 82)

